

CORTE COSTITUZIONALE SULL'IMPORTO «DA FAME» DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ: TRE SEGNALAZIONI ALLA CONSULTA

a cura di *ULCES* *

Prospettive assistenziali si è occupata fin dal suo esordio del tema della discriminazione delle persone con disabilità non autosufficienti, soggetti deboli che non sono in grado di difendere autonomamente i propri diritti per la loro condizione di handicap e di estrema carenza di salute. Si tratta dei medesimi soggetti di cui al giudizio n. 240/2019 all'esame della Corte Costituzionale, già oggetto dell'articolo "Ordinanza storica della Corte d'appello di Torino: la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sull'importo «da fame» della pensione di inabilità" pubblicato sul numero 206, 2019 di questa rivista.

La Consulta, con propria delibera dell'8 gennaio 2020, ha istituito la possibilità di inviare «brevi opinioni scritte» relative alle cause pendenti al fine di «*offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio*».

La redazione di *Prospettive assistenziali* ha segnalato alla Presidente della Corte, Marta Cartabia, «*due contributi pubblicati nelle proprie uscite: "Quanto costa alla famiglia un congiunto con grave handicap intellettuale" pubblicato sul numero 180, 2012 e ampi stralci dell'inchiesta "I soldi ci sono. Rassegna degli sprechi e proposte operative per il recupero di rilevanti risorse economiche" pubblicata sul numero 188, 2014 della rivista. I contenuti dei due articoli sono tutt'ora attuali. Il primo dimostra con evidenza l'assoluta inadeguatezza dell'importo della pensione di invalidità per il mantenimento delle persone con disabilità intellettiva grave e limitata o nulla autonomia. Il secondo fornisce indicazioni e spunti per il recupero e la riallocazione delle risorse statali che oggi vengono destinate a sprechi, prestazioni inique o totalmente discrezionali, mentre sovente la carenza di risorse è il pretesto delle istituzioni per negare prestazioni di livello essenziale, tutelate a livello costituzionale, indispensabili*

per non generare discriminazione e ingiustizia sociale».

Sulla stessa questione pendente presso la Corte, ha inviato opinione ufficiale anche l'Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, quale «*formazione sociale senza scopo di lucro*», ricapitolando così i termini della questione: «*La Consulta sarà chiamata nei prossimi mesi a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'importo della Pensione di invalidità, avendo la Corte d'Appello di Torino dichiarato: "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della Legge 30 marzo 1971 n. 118 di conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5 nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità di importo, pari nell'anno 2018 ad euro 282,55 e nell'anno 2019 ad euro 285,66, insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, in relazione agli artt. 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.", nonché altresì "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, Legge 28 dicembre 2001 n. 448, nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito anagrafico del 60° anno di età, in relazione agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost."*».

L'Ulces ha quindi osservato (1): «*Premesso che, per l'anno 2020, la pensione di invalidità è pari (per 13 mensilità) a 286,81 euro mensili (oltre ad euro 10,33 eventualmente spettanti ai*

(1) Hanno inviato adesione all'opinione dell'Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale, le associazioni: Ama - Associazione Missione Autismo Torino, Associazione Autismo e Società, Cogeha - Collettivo Genitori dei Portatori di Handicap di Settimo Torinese, Ggl - Gruppo Genitori per il diritto al lavoro delle persone con disabilità intellettiva, Grh - Genitori ragazzi handicappati, Luce per l'Autismo.

* Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale.

sensi della legge 388/2000), con la presente teniamo a sottolineare:

1) l'assoluta impossibilità di sopravvivenza delle persone che percepiscono la succitata somma, e pertanto la necessità di adeguarne l'importo, innalzandolo quanto meno al valore del cosiddetto "minimo vitale";

2) la larga possibilità di recuperare risorse economiche al fine di compensare le eventuali maggiori spese per l'erogazione dell'adeguato nuovo importo citato.

1. - 1.A) Sul primo punto, confidiamo che non vi sia necessità di dimostrare che con l'importo mensile di euro 286,81 non vi sia alcuna possibilità non solo di vivere ma anche di sopravvivere. Come potrebbe una persona con siffatto importo alimentarsi, vestirsi, pagare l'affitto, le utenze e le altre necessità fondamentali per garantire la propria sopravvivenza, che si pone ad un livello ancora più basso della dignità umana?

Peraltro, occorre ancora evidenziare che chi è nelle condizioni di totale invalidità ha esigenze ben maggiori di una persona in salute (spese medicinali, visite mediche, ecc.).

(...)

1.B) Che l'importo mensile di euro 286,81 sia assolutamente insufficiente, lo certifica ufficialmente anche l'Istat (cfr. "Le statistiche dell'Istat sulla povertà", anno 2018, del 18 giugno 2019) con riferimento alle "Soglie mensili di povertà assoluta per alcune tipologie familiari, ripartizione geografica e tipo di comune. Anno 2018", evidenziando che il valore minimo assoluto di spesa per sopravvivere, riferito peraltro ad un solo componente tra i 60 e 74 anni in un Comune minore di 50mila abitanti (diverso dai Comuni di periferia area metropolitana nei quali l'importo è maggiore), è di euro 537,18 che rappresenta in maniera assolutamente comprovata la soglia minima di povertà assoluta.

1.C) Peraltro, appare a nostro avviso insoddisfatto anche il dettato dell'articolo 38 della Costituzione che al primo comma prevede che

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale». Nessun "mantenimento" è dunque possibile con l'importo della pensione di invalidità di euro 286,81 mensili.

2. - 2.A) Sul secondo punto, di fronte all'inderogabile succitato dovere dello Stato, è necessario provvedere a recuperare e stanziare le dovute risorse economiche per incrementare e adeguare l'importo della pensione di invalidità. Crediamo che tali risorse possano e debbano essere trovate in primis dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva. Si tratta di un dovere di giustizia sociale, oltrechè dovere morale.

Nel merito rimandiamo all'eventuale approfondimento della "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - anno 2019" a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.B) Parallelamente, si potrebbe ancora intervenire per razionalizzare la spesa pubblica. Varie analisi sono state prodotte da eminenti esperti ai fini del processo di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica ("spending review") per cui rimandiamo a tali rapporti, che ad oggi ci risulta siano stati applicati sono in minima parte».

La Fondazione promozione sociale ha inviato all'attenzione della Presidente Cartabia una propria «opinione» in cui viene puntualizzata, tra l'altro, la questione della infondata motivazione della carenza di risorse economiche per far fronte alle esigenze delle persone non autosufficienti. Ecco un ampio stralcio della comunicazione: «Preso atto con vivissima soddisfazione etica e sociale della decisione della Consulta di aprire alla società civile, la scrivente Fondazione promozione sociale (...) presenta alcune considerazioni in merito all'Ordinanza della Corte di Appello di Torino, decisa all'udienza del 29 maggio 2019 in merito alla causa di lavoro n. 183/20187 R.G.C. promossa da B. S. in persona del suo tutore B. V.

(...) Considerato che l'erogazione di cui beneficino attualmente le persone con le caratteri-

stiche di B. S. è con tutta evidenza di molto inferiore alla quota di minimo vitale individuato con i criteri di cui al novellato articolo 545, comma 7 del c.p.c. e che la evidente insufficienza della sopracitata erogazione, ai fini del mantenimento di una persona con le gravi problematiche sanitarie e limitazioni dell'autonomia praticamente nulla di B. S., viene da più parti motivata dalla mancanza di risorse economiche da parte del settore pubblico, la scrivente Fondazione ritiene necessario segnalare che gli importi della pensione erogata agli invalidi civili totali assolutamente e totalmente privi di altre risorse, sono identici agli importi erogati a coloro i cui redditi non superino nel 2019 la somma di euro 16.814,34 e cioè di euro mensili 1.401,20 qualunque sia il valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare.

Il legislatore, quindi, ha di fatto nel tempo già disposto l'erogazione del "mantenimento" anche agli inabili al lavoro in possesso di patrimoni di qualsiasi valore purché i relativi redditi non siano superiori ad euro 16.814,34, ma nega l'adeguamento dell'importo della pensione di invalidità civile alle esigenze degli invalidi civili totali, che non possono svolgere alcuna attività lavorativa e che non possiedono nessun tipo di altri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari.

Si determina così una palese situazione di ingiustizia sociale laddove si riscontra un diverso trattamento tra chi possiede redditi fino alla cifra sopra riportata, nonché patrimoni anche di valore assai rilevante e chi non dispone nemmeno del necessario per sopravvivere.

Al riguardo si ritiene che dovrebbero essere rivisti i criteri di erogazione. Ad esempio, fissato il tetto massimo della somma da erogare in grado di soddisfare le esigenze della persona invalida totale, lo Stato dovrebbe intervenire solo per integrare la parte non coperta dalla persona con le proprie risorse e patrimoni fino al raggiungimento del tetto stabilito.

Evidenziamo che vi sono altre situazioni sulle quali lo Stato interviene con un trattamento discutibile sotto il profilo etico e non coerente con quanto previsto a nostro avviso dal 1° comma dell'articolo 38 della Costituzione.

Ad esempio:

- l'Istat considera poveri assoluti i soggetti

appartenenti a famiglie che non dispongono dei redditi necessari a sostenere una spesa mensile per consumi pari o inferiore ad un valore monetario che, per un singolo componente in età adulta, risultava quantificata, per l'anno 2018, da un massimo di euro 834,66 ad un minimo di euro 749,67 per l'Italia settentrionale; da un massimo di euro 802,48 ad un minimo di euro 713,78 per l'Italia centrale e da un massimo di euro 621,11 ad un minimo di euro 563,77 per l'Italia meridionale. Queste persone vengono considerate assolutamente povere, anche se in possesso di patrimoni immobiliari e mobiliari che non producono redditi, ma che potrebbero essere valorizzati diversamente e per i quali si potrebbe prevedere non erogazioni a fondo perduto, ma prestiti con tassi minimi e restituibili in caso sia risolta la situazione che ha determinato il bisogno, con il diritto degli enti pubblici di rivalersi delle somme anticipate nei confronti degli eredi;

- la medesima situazione riguarda l'integrazione al minimo delle pensioni (3.080.896 euro nel 2017), la maggiorazione sociale (822.767 euro) e gli assegni o pensione sociali (887.915 euro), che vengono erogate anche a possessori di patrimoni immobiliari e mobiliari che non producono redditi.

Infine, il mancato impegno del Parlamento e del Governo ad una efficace lotta contro evasione ed elusione fiscale non può continuare a penalizzare tanto le persone con gravi disabilità e non autosufficienza non avviabili al lavoro e prive dei mezzi necessari per vivere, quanto i loro nuclei familiari disponibili ad accoglierli al domicilio.

Inoltre, si deve altresì considerare che, in caso di impossibilità della famiglia ad assistere in tutti i momenti della vita quotidiana, le persone come B. S., in quanto in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza, determinate da gravi carenze di salute hanno il diritto soggettivo ad essere ricoverate dal Servizio sanitario nazionale in strutture residenziali socio-sanitarie, il cui costo giornaliero è in media tra i 150-200 euro (legge 833/1978 e art. 54 legge 289/2002 in base al quale sono cogenti le prestazioni definite dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria)».